

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1891)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 17 gennaio 1962 (V. Stampato n. 3294)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(PELLA)

**e col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 gennaio 1962*

**Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma  
dei monopoli di Stato**

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tabelle C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, allegare alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, concernente l'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle distinte con uguale lettera allegare alla presente legge.

I coefficienti di stipendio per ciascuna qualifica sono quelli indicati nelle tabelle stesse.

Art. 2.

Gli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 16 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono modificati come segue:

Art. 8. — Al numero 1) i commi a) e b) sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« a) quelle a consigliere tecnico di 1<sup>a</sup> classe a ruolo aperto mediante scrutinio per

merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di prova;

b) quelle a vice direttore di stabilimento, mediante esame di concorso ai consiglieri tecnici di 1<sup>a</sup> classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto complessivamente almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica ed in quella inferiore. Gli esami, per ciascuna branca di servizio, si effettuano, rispettivamente, secondo i programmi di cui alle tabelle I - II e III annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844 ».

*Art. 10.* — Sono aggiunti i seguenti commi:

« Le promozioni di cui ai commi precedenti sono conferite a ruolo aperto.

Le promozioni ad interprete-traduttore capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo agli interpreti-traduttori di 1<sup>a</sup> classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio ».

*Art. 11.* — Il punto 5) è modificato come segue:

« quelle a capo tecnico principale ed a computista principale, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai capi tecnici di 1<sup>a</sup> classe ed ai computisti capo che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio ».

È inoltre aggiunto il seguente punto:

« 6) quelle a capo tecnico principale di 1<sup>a</sup> classe, mediante scrutinio per merito comparativo ai capi tecnici principali che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio ».

*Art. 12.* — È aggiunto il seguente comma:

« 3) quelle a dattilografo capo mediante scrutinio per merito comparativo ai dattilografi di 1<sup>a</sup> classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio ».

*Art. 13,* lettera A) punto 2) — È modificato come segue:

« quelle ad agente di custodia di 2<sup>a</sup> classe mediante scrutinio per merito comparativo agli agenti di controllo di 1<sup>a</sup> classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno due anni di effettivo servizio ».

Inoltre è aggiunto il seguente punto:

« 3) quelle ad agente di custodia di 1<sup>a</sup> classe mediante scrutinio per merito comparativo agli agenti di custodia di 2<sup>a</sup> classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio ».

*Art. 16.* — È aggiunto il seguente comma:

« Tali disposizioni valgono anche ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di commesso ».

### Art. 3.

Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono modificati come segue:

*Art. 20.* — I commi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

« I vice direttori di stabilimento sono preposti agli uffici tecnici dei suddetti organi periferici, coadiuvano il direttore e lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento.

I consiglieri tecnici di 1<sup>a</sup> classe ed i consiglieri tecnici coadiuvano il vice direttore e, in ordine di anzianità, lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento ».

*Art. 21.* — Il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Gli ispettori generali amministrativi coadiuvano i direttori centrali o sono preposti ad uffici della direzione generale o agli ispettorati compartimentali, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali.

Gli ispettori superiori amministrativi sono preposti ad uffici della direzione generale o ad ispettorati compartimentali di minore im-

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

portanza. Eseguono verifiche ordinarie o speciali ed inchieste presso gli organi periferici dell'Amministrazione e svolgono, inoltre, gli incarichi ad essi affidati.

Gli ispettori amministrativi, se non sono addetti agli uffici della direzione generale, collaborano con i dirigenti degli uffici e possono essere preposti alla vice direzione degli ispettorati compartimentali ».

*Art. 22.* — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I revisori capi, se non sono addetti alla direzione generale per le funzioni di verifica contabile, possono essere messi a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso le direzioni compartimentali per le coltivazioni tabacchi, le manifatture tabacchi, i depositi tabacchi greggi, le saline e gli stabilimenti, ovvero sono posti a capo dei depositi di generi di monopolio.

I primi revisori ed i revisori sono posti a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso gli organi periferici dell'Amministrazione, di cui al primo comma, e dei depositi di generi di monopolio, di minore importanza ».

*Art. 23.* — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I periti capi esercitano le mansioni ed assolvono gli incarichi ad essi affidati dalla direzione generale. In particolare coadiuvano gli ingegneri durante i lavori e le prove di collaudo delle opere murarie; possono essere incaricati di collaudi di impianti e macchine nei casi in cui non sia prescritto l'intervento dell'ingegnere, ovvero possono essere incaricati di classifiche e perizie di tabacchi e di coadiuvare i funzionari direttivi incaricati degli acquisti di tabacchi. Possono inoltre essere posti a capo delle agenzie di coltivazione, dei depositi di tabacchi greggi, degli stabilimenti per la lavorazione del sale di maggiore importanza o essere preposti ai reparti di lavorazione ed alle officine negli stabilimenti ed opifici di maggiore importanza.

I periti principali di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe sono di regola preposti, nei servizi delle coltivazioni, alle agenzie di minore importanza ed

ai gruppi di vigilanza, ovvero, nelle manifatture e negli stabilimenti per la produzione del sale, di minore importanza, ai reparti di lavorazione ed alle officine; nei depositi tabacchi greggi sono preposti ai servizi tecnici qualora non siano incaricati della direzione ».

*Art. 24.* — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I capi tecnici principali di 1<sup>a</sup> classe, i capi tecnici principali, i capi tecnici di 1<sup>a</sup> classe nei servizi delle coltivazioni coadiuvano, nel campo esecutivo, i capo gruppo, oppure sono addetti alle zone di vigilanza, o destinati ai servizi tecnici delle direzioni compartimentali o delle agenzie. Nei servizi delle manifatture sono posti a capo dei magazzini oppure, nelle manifatture e saline, sono assegnati ai servizi tecnici per coadiuvare i funzionari preposti ai servizi stessi. Nei depositi, sono addetti ai servizi di magazzino ».

*Art. 25.* — È sostituito dal seguente:

« *Personale di computisteria e di contabilità.* — Il personale appartenente al ruolo di computisteria e di contabilità della carriera esecutiva è adibito a lavori di computisteria, contabilità e scritturazione presso gli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici ».

*Art. 26.* — Il primo comma è modificato come segue:

« Gli agenti di custodia di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe sono addetti ai servizi di custodia e vigilanza delle manifatture tabacchi, saline, stabilimenti e depositi e sono posti alla immediata dipendenza del direttore ».

## Art. 4.

Ai concorsi per esame ed agli scrutini per merito comparativo per l'avanzamento alle qualifiche di capo tecnico di 2<sup>a</sup> classe e di computista sono ammessi, rispettivamente, i capi tecnici aggiunti ed i primi applicati che abbiano maturato complessivamente, in dette qualifiche ed in quelle inferiori, rispettivamente 9 ed 11 anni di effettivo servizio.

## Art. 5.

Gli impiegati i quali alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di vice direttore di stabilimento di 2<sup>a</sup> classe conservano *ad personam* tale qualifica e, quando hanno maturato in essa almeno due anni di effettivo servizio, possono essere promossi a quella di vice direttore di stabilimento, mediante scrutinio per merito comparativo.

Le promozioni a vice direttore di stabilimento da effettuare mediante scrutinio per merito comparativo, sono conferite entro il limite della disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto fra il numero degli impiegati che ai sensi del precedente primo comma hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso ed il numero dei consiglieri tecnici di 1<sup>a</sup> classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella carriera, salvo il caso previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

Gli esami per la promozione a vice direttore di stabilimento di 2<sup>a</sup> classe già indetti, saranno portati a termine qualora le prove scritte siano state già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative promozioni avranno decorrenza, ai soli fini giuridici, dal giorno precedente a tale data.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di consigliere tecnico sono ammessi all'esame per la promozione a vice direttore di stabilimento quando abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, sei anni di effettivo servizio nella carriera.

## Art. 6.

Il periodo minimo di effettivo servizio richiesto dall'articolo 10 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per l'avanzamento alla qualifica di interprete-traduttore di 2<sup>a</sup> classe è ridotto ad anni tre, compreso il periodo di prova, nei riguardi degli interpreti-traduttori di 3<sup>a</sup> classe i quali anteriormente alla data di entrata in vigore della citata

legge n. 1417 abbiano esercitato presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato mansioni di interprete-traduttore per almeno 10 anni.

## Art. 7.

Gli impiegati inquadrati nei posti aggiunti di cui alla tabella O annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successivamente promossi in soprannumero alle qualifiche superiori ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono collocati nei posti organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge. Essi conservano a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita.

## Art. 8.

Nel ruolo aggiunto del personale tecnico della carriera direttiva è istituita la qualifica di consigliere tecnico di 1<sup>a</sup> classe (coefficiente 340).

Le promozioni a consigliere tecnico di 1<sup>a</sup> classe sono conferite, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo ai consiglieri tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

## Art. 9.

Al personale dei ruoli aggiunti sono attribuiti i coefficienti di stipendio in vigore per le corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari.

## Art. 10.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli organici della carriera ausiliaria in servizio da data anteriore al 24 giugno 1955 e che almeno da tale data disimpegnino esclusivamente e permanentemente mansioni proprie della carriera esecutiva, possono essere ammessi, a loro domanda, mediante esame vertente su materie di servizio, nella qualifica iniziale dei ruoli organici di detta carriera. Nei confronti di tali impiegati si prescinde dal possesso del titolo di studio.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, non oltre due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per il loro accoglimento occorre il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 11.

Il personale assunto per i servizi delle rivendite di Stato, ai sensi dell'articolo 66 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella terza categoria degli impiegati avventizi di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

L'inquadramento è disposto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale inquadrato sono estese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, valutandosi, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti, l'anzianità di servizio che verrà a maturarsi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il servizio prestato anteriormente alla decorrenza dell'inquadramento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

#### Art. 12.

Agli impiegati cui è attribuito un nuovo coefficiente di stipendio ai sensi del precedente articolo 1, competono, nel nuovo coefficiente, tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti alla data dalla quale ha effetto la presente legge.

Ai fini dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianità maturate alla data medesima.

#### Art. 13.

Nei ruoli del personale degli interpreti-traduttori della carriera di concetto, del personale tecnico, di computisteria e conta-

bilità e di dattilografia della carriera esecutiva, e del personale ausiliario di vigilanza, le promozioni in soprannumero di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, sono conferite, nel secondo e nel terzo anno di applicazione della legge stessa, alle qualifiche di interprete-traduttore capo, di capo tecnico principale di prima classe, di computista principale, di dattilografo capo e di agente di custodia di prima classe.

Per la determinazione dei posti attribuibili in soprannumero alle qualifiche di cui al comma precedente, le aliquote del 9 e dell'8 per cento previste dagli articoli 14, 15 e 16 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, si calcolano sulla dotazione organica delle due qualifiche più elevate di ciascun ruolo, quale risulta dalle tabelle *H, I, L, M*, allegate alla presente legge. Per la determinazione dei posti attribuibili in soprannumero alla qualifica di interprete-traduttore capo, le percentuali di cui sopra si calcolano sulla dotazione organica di tale qualifica.

I posti conferiti in soprannumero in applicazione della legge 22 ottobre 1961, numero 1143, nelle qualifiche di interprete-traduttore di prima classe, di capo tecnico principale, di computista capo, di dattilografo di prima classe e di agente di custodia, saranno riassorbiti nelle vacanze che comunque si verificheranno in ciascuna di dette qualifiche.

#### Art. 14.

La tabella organica del personale operaio di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1075, è sostituita dalla tabella *O* annessa alla presente legge. I coefficienti di paga per ciascuna categoria di personale sono quelli indicati nella tabella stessa.

Il trattamento dovuto, ai sensi del comma precedente, è quello risultante dall'attribuzione della paga relativa al nuovo coefficiente, incrementata da tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti a ciascun operaio alla data dalla quale ha effetto la presente legge. Ai fini dell'attribu-

zione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianità maturate alla data medesima.

La lettera A) *sub* « 5<sup>a</sup> categoria » di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è abrogata.

#### Art. 15.

La nomina a capo operaio è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, sentito il Consiglio di amministrazione, ai capi d'arte che abbiano in tale qualifica un'anzianità non inferiore a 5 anni, abbiano lodevolmente esercitato per almeno 300 giorni lavorativi le mansioni di sorveglianza ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La nomina a capo d'arte è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, agli operai specializzati che abbiano in tale categoria un'anzianità non inferiore a 15 anni, abbiano lodevolmente esercitato per almeno 150 giorni lavorativi le mansioni di capo squadra ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La nomina ad operaio tecnico di lavorazioni è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, agli operai qualificati che abbiano in tale categoria un'anzianità non inferiore a 15 anni ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La nomina a primo verificatore è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, ai verificatori che abbiano nella categoria un'anzianità non inferiore a 15 anni ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La nomina a verificatore è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, agli operai comuni che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni, abbiano lodevolmente esercitato per almeno 600 giorni lavorativi le mansioni di controllo ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

#### Art. 16.

Agli operai di ruolo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, spetta, in ogni anno di servizio, un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata, che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.

#### Art. 17.

Della Commissione di disciplina per il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fanno parte, oltre ai membri indicati nell'articolo 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90, due rappresentanti del personale scelti fra gli operai in attività di servizio fra terne proposte dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, maggiormente rappresentative del personale medesimo.

Per ciascuno dei detti due membri sarà nominato un supplente.

#### Art. 18.

Agli operai assunti per lavori di carattere stagionale ai termini dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, spetta un congedo retribuito nella misura di una giornata per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.

Il congedo di cui al comma precedente sarà concesso, di regola, a fine lavorazioni.

Agli operai di cui ai precedenti commi sono attribuite, come trattamento economico, le paghe previste dalla presente legge per le corrispondenti categorie degli operai di ruolo. Ad essi sono attribuite anche tutte le competenze accessorie previste per le categorie di ruolo.

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 19.

L'articolo 210 delle disposizioni sull'ordinamento centralè e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni e doveri del personale in servizio di essa, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928, è abrogato.

Resta fermo quanto disposto per le missioni ed i trasferimenti dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

## NORME TRANSITORIE

## Art. 20.

Gli impiegati appartenenti al ruolo di cui alla tabella I annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, possono essere inquadrati nel ruolo del personale di computisteria e di contabilità di cui alla tabella I annessa alla presente legge.

L'inquadramento di cui al comma precedente è effettuato con decreto del Ministro delle finanze.

## Art. 21.

Il personale inquadrato alla data di entrata in vigore della presente legge nelle categorie di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è inquadrato nelle categorie di cui alla tabella O annessa alla presente legge in base al seguente quadro di equiparazione:

Capi operai	Categoria capi operai
1 <sup>a</sup> categoria (operai specializzati)	Categoria operai specializzati
2 <sup>a</sup> categoria (operai qualificati)	Categoria operai qualificati e primi verificatori
3 <sup>a</sup> categoria (operai comuni e operai di controllo)	Categoria operai comuni di 1 <sup>a</sup> classe e verificatori
5 <sup>a</sup> categoria (operaie addette alla lavorazione del tabacco e all'impacchettamento del sale)	Categoria operai comuni.

Gli operai comuni e gli operai di controllo inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge nella 3<sup>a</sup> categoria di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, assumono, rispettivamente, nella nuova categoria, la qualifica di operai comuni di 1<sup>a</sup> classe e di verificatori; gli operai inquadrati nella 2<sup>a</sup> categoria assumono la qualifica di operai qualificati.

## Art. 22.

Per la nomina a capo d'arte si prescinde dal requisito dell'anzianità per gli operai specializzati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capi d'arte di cui all'articolo 3 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842. Si prescinde parimenti dal requisito della anzianità, per la nomina a verificatore, per gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano le mansioni di controllo di cui all'articolo 10 del predetto regolamento.

## Art. 23.

Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale dalle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e che abbiano compiuto, anche dopo la data medesima, un periodo di servizio superiore a 90 giorni, ed abbiano prestato servizio per lavori di carattere stagionale nel biennio 1960-61, sono inquadrati, fino al loro totale assorbimento, nel ruolo del personale permanente delle manifatture tabacchi, attraverso concorsi che saranno localmente indetti dalle manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interessati debbono presentare a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda preliminare alla Direzione generale dei monopoli e non devono

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aver superato il quarantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Coloro che non presenteranno domanda ai sensi del precedente comma, saranno inquadrati in un ruolo transitorio ad esaurimento nella branca coltivazioni rimanendo, compatibilmente con le esigenze di servizio, nella stessa sede.

## Art. 24.

Nella prima applicazione della presente legge, i concorsi che saranno localmente indetti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa per il reclutamento del personale operaio di ruolo presso le saline, sono riservati al personale che abbia prestato servizio nelle saline stesse durante le due ultime campagne salifere in qualità di operai stagionali.

Per i reclutamenti di cui al precedente comma, gli aspiranti all'assunzione non devono aver superato il quarantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

## Art. 25.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a cominciare dall'esercizio 1961-62.

## Art. 26.

La decorrenza delle promozioni e degli avanzamenti del personale impiegato ed operaio non può essere anteriore a quella delle ultime promozioni od avanzamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 27.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

TABELLA C

## CARRIERA DIRETTIVA — RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti			
		Branca coltivazioni tabacchi	Branca manifatture tabacchi	Branca sali e chinino	TOTALE
670	Ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1ª classe . . . . .	7	15	4	26
500	Ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe . . . . .	12	21	8	41
402	Vice direttore di stabilimento . . . . .	18	30	12	60
340	Consigliere tecnico di 1ª classe . . . . .	12	25	8	45
284	Consigliere tecnico . . . . .				
		49	91	32	172

TABELLA D

## CARRIERA DIRETTIVA — RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Ispettore generale amministrativo . . . . .	21 (a)
500	Ispettore superiore amministrativo . . . . .	28
402	Ispettore amministrativo . . . . .	40
340	Vice ispettore amministrativo . . . . .	82
284	Consigliere . . . . .	
240	Vice consigliere . . . . .	
	Totale . . . . .	171

(a) oltre a 4 posti in assegnazione temporanea, per l'adeguamento delle strutture dell'Amministrazione alle esigenze del M. E. C. e della maggior produzione, da assorbire gradualmente entro 10 anni dalla entrata in vigore della presente legge.

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA E

## CARRIERA DI CONCETTO — RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Revisore capo . . . . .	21 (a)
402	Primo revisore . . . . .	50
340	Revisore . . . . .	62
284	Primo ragioniere . . . . .	147
240	Ragioniere . . . . .	
211	Vice ragioniere . . . . .	
Totale . . . . .		280

(a) oltre a 4 posti in assegnazione temporanea per le particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori, da assorbire gradualmente entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

TABELLA F

## CARRIERA DI CONCETTO — RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti			
		Branca coltivazioni tabacchi	Branca manifatture tabacchi	Branca sali e chinino	TOTALE
500	Perito capo . . . . .	(a) 5	(b) 12	3	20
402	Perito principale di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	25	30	7	62
340	Perito principale di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	65	70	11	146
284	Perito . . . . .	173	202	34	409
240	Perito aggiunto di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .				
211	Perito aggiunto di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .				
		268	314	55	637

(a) oltre a 2 posti per le particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori, da assorbire gradualmente entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

(b) oltre a 5 posti per le particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori, da assorbire gradualmente entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA G

## CARRIERA DI CONCETTO — RUOLO DEL PERSONALE DEGLI INTERPRETI-TRADUTTORI

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti
340	Interprete-traduttore capo . . . . .	1
284	Interprete-traduttore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	6
240	Interprete-traduttore di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
211	Interprete-traduttore di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	
Totale . . . . .		7

TABELLA H

## CARRIERA ESECUTIVA — RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti			
		Branca coltivazioni tabacchi	Branca manifatture tabacchi	Branca sali e chinino	TOTALE
357	Capo tecnico principale di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	11	22	4	37
340	Capo tecnico principale . . . . .	22	45	8	75
284	Capo tecnico di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	60	112	17	189
240	Capo tecnico di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	65	118	20	203
211	Capo tecnico aggiunto . . . . .	120	220	40	380
193	Applicato tecnico . . . . .				
		278	517	89	884

TABELLA I

## CARRIERA ESECUTIVA — RUOLO DEL PERSONALE DI COMPUTISTERIA E DI CONTABILITÀ

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti
325	Computista principale . . . . .	50
284	Computista capo . . . . .	74
240	Computista . . . . .	125
211	Primo applicato . . . . .	351
180	Applicato . . . . .	
Totale . . . . .		600

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA L

## CARRIERA ESECUTIVA — RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti
284	Dattilografo capo . . . . .	20
240	Dattilografo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	65
211	Dattilografo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	165
180	Dattilografo di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	
Totale . . . . .		<u>250</u>

TABELLA M

## CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO — RUOLO DEL PERSONALE DI VIGILANZA

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti
238	Agente di custodia di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	10
210	Agente di custodia di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	75
190	Agente di controllo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	190
170	Agente di controllo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
Totale . . . . .		<u>275</u>

TABELLA N

## CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO — RUOLO DEL PERSONALE DI ANTICAMERA

Coefficienti	QUALIFICA	Numero dei posti
173	Commesso . . . . .	30
159	Usciere capo . . . . .	170
151	Usciere . . . . .	
142	Inserviente . . . . .	
Totale . . . . .		<u>200</u>

TABELLA O

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE OPERAIO

SERVIZI	CATEGORIE								TOTALI	
	CAPI OPERAI, SORVE- GLIANTI E SIMILI — Coef- ficiente 210	CAPI D'ARTE — Coef- ficiente 190	OPERAI SPECIA- LIZZATI — Coef- ficiente 183	OPERAI TECNICI DI LAVORA- ZIONI — Coef- ficiente 177	OPERAI QUALIFICATI E PRIMI VERIFICATORI — Coefficiente 172		OPERAI COMUNI DI 1 <sup>a</sup> CLASSE — E VERIFICATORI — Coefficiente 165			OPERAI COMUNI — Coef- ficiente 151
					Operai quali- ficati	Primi verifi- catori	Operai comuni di 1 <sup>a</sup> classe	Verifi- catori		
Coltivazioni tabacchi . .	6	10	60	10	100	—	200	—	—	386
Manifatture tabacchi, de- positi tabacchi greggi, depositi generi di mo- nopolio e servizi pro- miscui . . . . .	144	215	1.980	160	1.380	150	2.370	995	10.700	18.094
Saline, depositi sali e laboratorio del chinino di Stato . . . . .	35	25	225	30	320	—	680	5	50	1.370
TOTALI . . .	185	250	2.265	200	1.950		4.250		10.750	19.850